

2^a Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 23 maggio 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 27/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 21 luglio 2010

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)
E DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 26 maggio 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 26 maggio 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 27/2011 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Riordino degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)", nuova titolazione: "Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luca Ceriscioli;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che:

a) Il comma 1 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

"1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri:

a) un membro nominato dall'Assemblea legislativa con funzione di Presidente;

b) un membro nominato dalla Provincia con funzione di Vicepresidente;

c) un membro nominato da Comune capoluogo di Provincia del territorio di competenza.";

b) il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 sia soppresso.

La Presidente
Patrizia Casagrande Esposto

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 6 giugno 2011)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 6 giugno 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 27/2011 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Riordino degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)", nuova titolazione: "Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Graziano Fioretti;

Visti gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL;

D E L I B E R A

di prendere atto della proposta di legge in oggetto, raccomandando che, allo scopo di garantire la massima semplificazione delle procedure, efficienza ed efficacia alle politiche abitative regionali, siano trovate idonee misure di raccordo tra le funzioni di indirizzo e controllo esercitate dalla Regione e le funzioni di gestione proprie degli ERAP.

Auspica inoltre che sia data precisa e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 bis, comma 4, della legge regionale 36/2005, al fine di assicurare l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e il diritto dell'informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.

Il Presidente
Graziano Fioretti

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- b) Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

Art. 2

(Sostituzione degli organi di amministrazione)

1. I Presidenti e i Consigli di amministrazione degli ERSU e degli ERAP sono rispettivamente sostituiti da un Direttore, che rappresenta l'ente e ne esercita i poteri di governo e di gestione.

2. Il Direttore di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto:

- a) della natura e delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire;
- b) della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) del curriculum professionale;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Il Direttore dell'ERSU assicura forme di consultazione con l'Università, il Comune sede dell'Università medesima e con la rappresentanza degli studenti sull'organizzazione e gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

4. Il Direttore dell'ERAP assicura forme di consultazione con gli enti locali interessati.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) ~~Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);~~

b) **degli** Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell' articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dall' Assemblea legislativa regionale con facoltà per ogni consigliere di votare solo due nominativi".

Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 36 /2005 sono aggiunti i seguenti:

"1bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:

- a) i dirigenti dell'ERAP;
- b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico;

Art. 3*(Norme transitorie e finali)*

1. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina i Direttori di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tali nomine i poteri di governo e di gestione sono svolti dai Direttori dei rispettivi Enti, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi.

3. L'incarico di Direttore degli enti di cui alla presente legge è conferito prioritariamente ad un dirigente dell'ente interessato, ai dirigenti regionali previo distacco e ai dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Direttore si applicano le norme della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore degli enti di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli enti medesimi e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

6. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera ciascun ente ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.

c) **persone estranee all'amministrazione dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.**

1ter. **La scelta del direttore indicato al comma 1bis è comunque effettuata dando priorità ai dirigenti dell'ERAP".**

Art. 2 ter**(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 36/2005)**

1. **Al comma 2 dell' articolo 32 della l.r. 36/2005 le parole "100 euro" sono sostituite dalle parole "30 euro".**

Art. 3*(Norme transitorie e finali)*

1. **L'indennità mensile di carica del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.**

2. La Giunta regionale nomina i direttori di cui ~~all'articolo 2, comma 2~~ **all'articolo 28 della l.r. 36/2005 così come modificato dall'articolo 2 bis** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ~~Fino a tali nomine i poteri di governo e di gestione sono svolti dai Direttori dei rispettivi Enti, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi.~~

3. Soppresso**4. Identico**

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore ~~degli enti dell'ente~~ di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale **all'atto della nomina** tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ~~degli enti medesimi dell'ente medesimo~~ e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

6. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera ~~ciascun ente l'ente~~ ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori non possono essere sostituiti.

8. I collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60 sono sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.

9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare:

- a) l'articolo 15 della l.r. 38/1996;
- b) l'articolo 28 della l.r. 36/2005.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Identico

7 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni che sono esercitate da uno degli ERAP anche in nome e per conto degli altri, indicando altresì l'ERAP incaricato del loro svolgimento e precisandone le modalità.

8. Identico

9. Identico

9 bis. Gli ERAP assicurano forme di consultazione con gli enti locali interessati.

9 ter. Gli organi degli ERAP operanti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono il 30 luglio 2011.

9 quater. Le candidature per gli organi indicati al comma 9 ter sono presentate entro il 30 giugno 2011. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge purchè in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996 n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.

Art. 4
(Abrogazione)

1. E' abrogata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 36/2005.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Identico